



Decreto Dirigenziale n. 287 del 19/11/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

D. LGS N. 152/06, ART. 269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA TIRREN SPAGHI SRL CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI CAVA DEI TIRRENI, VIA L. SENATORE N. 3 ED IMPIANTO NEL COMUNE DI NOCERA SUPERIORE, VIA NAZIONALE N. 519/2.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che la Ditta TIRREN SPAGHI SRL con sede legale nel Comune di Cava Dei Tirreni, Via L. Senatore n. 3 ed impianto in Via Nazionale n. 519/2, nel Comune di Nocera Superiore, legale rappresentate sig. Lamberti Giuseppe, nato a Salerno il 29.04.1976, ha presentato in data 24.01.2011, prot. 52742, istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs 152/06, per l'attività di produzione di sacchetti di plastica in polietilene, cordami, spaghi e affini;
- che la Conferenza di Servizi del 02.02.2012, convocata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06, ha espresso **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con prescrizioni, subordinando il rilascio del provvedimento autorizzatorio all'invio da parte della Ditta:
 - del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in originale ed aggiornato riportante la sede dell'impianto di Via Nazionale n. 519/2;
 - dichiarazione del Legale Rappresentante, resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m. e i., circa la conformità urbanistica ed edilizia dell'impianto;
- che in data 22.03.2012, prot. 225799, la Ditta ha trasmesso la documentazione chiesta nella Conferenza di Servizi del 02.02.2012;
- che in data 24.04.2012, prot. 315775, è stato acquisito, indirizzato alla Ditta e per conoscenza al Settore Ecologia di Salerno, il preventivo per il pagamento delle spese dei controlli ARPAC, ai sensi della Delibera di G.R. n.750/04 e n. 154/07;
- che in data 03.07.2013, prot. 479232, il Settore Ecologia di Salerno ha comunicato alla Ditta il mancato pagamento dei costi per i controlli ARPAC, ai sensi della Delibera di G.R. n.750/04 e n. 154/07, necessario al rilascio del provvedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, comunicando altresì l'attivazione della procedura di archiviazione dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 bis, L. 241/90 e s.m.i.;
- che con D.D. n. 71 del 07.05.2014, la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno ha archiviato l'istanza de quo, per il mancato pagamento delle spese dei controlli ARPAC;
- che con nota acquisita il 22.10.2014, prot. 701610, la Ditta ha comunicato che ha provveduto al pagamento dei costi per i controlli ARPAC (21.10.2014), chiedendo la revoca del decreto di archiviazione ed il rilascio del decreto autorizzativo alle emissioni in atmosfera;

CONSIDERATO:

- che l'ARPAC con nota acquisita il 30.10.2014, prot. 727059, ha trasmesso l'attestazione del versamento, effettuato dalla Ditta TIRREN SPAGHI SRL a favore dell'ARPAC, per le spese dei controlli finalizzati previsti dalle deliberazioni di G.R. n. 750/04 e n. 154/07;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta della Ditta di rilascio del decreto autorizzativo alle emissioni in atmosfera;
- di dover revocare il provvedimento di archiviazione D.D. n. 71 del 07.05.2014;

PRESO ATTO:

- che trasmessa unitamente all'istanza figura relazione tecnica in cui sono indicati:
 - a) il ciclo produttivo;
 - b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;
 - c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

Punti di emissione	Provenienza	Inquinanti	Concentrazione (mg/mc)	Flusso di massa (Kg/h)
E1	estrusione granuli di polietilene	SOV	2,40000	0,01800

- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;

- che è stata acquisita la documentazione di cui all'art. 89 del D.Lgs 519/2011;

VISTO:

- la Legge Regionale 10/98;
- la delibera di G.R. n° 4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n° 3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n° 286 del 19/01/2001;
- la delibera di G.R. n° 750 del 22/05/2004;
- il D. Lgs. n° 152 del 3/04/2006;
- la delibera di G.R. n° 154 del 23/03/07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa competente,

D E C R E T A

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di **revocare** il D.D. n. 71 del 07.05.2014;
- di **concedere** alla Ditta TIRREN SPAGHI SRL con sede legale nel Comune di Cava Dei Tirreni, Via L. Senatore n. 3 ed impianto in Via Nazionale n. 519/2, nel Comune di Nocera Superiore, legale rappresentate sig. Lamberti Giuseppe, nato a Salerno il 29.04.1976, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/06, per l'attività di produzione di sacchetti di plastica in polietilene, cordami, spaghi e affini, secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01.
- di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:
 - 1) Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
 - 2) il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
 - 3) dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
 - 4) i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
 - 5) di **stabilire** che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze

dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno;

6) che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;

7) di **fare obbligo** alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;

8) di **stabilire** che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;

- di **fare obbligo** che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;

- di **fare obbligo** che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;

- di **stabilire** che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dalla normativa vigente;

- di **demandare**, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno ;

- di **fare obbligo** alla Ditta TIRREN SPAGHI SRL di richiedere l'Autorizzazione Unica Ambientale agli Uffici competenti, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per eventuali modifiche sostanziali che comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni in atmosfera, nonché per il trasferimento dell'impianto in altro sito;

- di **dare atto** che la presente autorizzazione non esonera la Ditta TIRREN SPAGHI SRL dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;

- di **specificare** espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica;

- di **inviare** copia del presente decreto alla Ditta TIRREN SPAGHI SRL all' A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco del Comune di Nocera Superiore;

- di **pubblicare** il presente atto sul BURC.

Dr. Antonello BARRETTA